

- Contributo ART 2021
- Proroghe di carte, revisioni e tachigrafi
- Dieci giorni di congedo paternità
- 2021: i giorni del dosaggio austriaco
- Conseguenze del rifiuto di vaccino anti Covid
- Vidimazione on-line dei formulari rifiuti
- Il forfait dello straordinario sul LUL



CONTRIBUTO ART 2021

Determina n. 30 del 4/03/2021

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con questo provvedimento, che fa seguito a due precedenti delibere (n.225/2020 e n.20/2021) ha indicato le modalità di versamento del contributo annuale, a carico delle imprese. Vediamo i principali punti.

Trasporto merci in conto terzi. Per quanto riguarda il trasporto merci in conto terzi, la determina conferma che non è più operativa la sospensione del pagamento per l'anno in corso e per quelli pregressi, ma non dice nulla sui termini di pagamento dei contributi pregressi. Sul punto soccorre adesso la Delibera n. 20/2021 che prevede

espressamente che il contributo relativo all'annualità 2020 vada versato entro e non oltre il 29 ottobre 2021.

Soggetti onerati. Sono tenute al pagamento del contributo, le imprese che possiedono veicoli superiori a 26 tonnellate e per le quali la determinazione del contributo è pari allo 0,6 per mille del fatturato rilevante.

Termini. Il contributo va versato entro il 30 aprile, nella misura di 1/3 e entro il 29 ottobre per i rimanenti 2/3 del contributo dovuto. Entro la scadenza del 30 aprile è inoltre obbligatorio compilare l'autodichiarazione dei dati da parte delle imprese che dichiarano ricavi superiori a 3 milioni di euro.



PROROGHE DI CARTE, REVISIONI E TACHIGRAFI

Circolare Ministero interno del 9/03/2021

Con questa circolare, in linea al Regolamento 2021/267 del 16 febbraio 2021 che ha prorogato certificati, licenze, autorizzazioni in materia di trasporti, sono state differite le revisioni dei veicoli (in Italia e all'estero), l'ispezione periodica dei tachigrafi e la validità della carta del conducente. Per gli altri documenti, si rimanda alla circolare ministeriale del 1° marzo 2021 (di cui ci siamo occupati nel numero scorso di Uomini e Trasporti). Vediamo le principali novità.

Validità carta tachigrafica del conducente

I conducenti titolari di carta tachigrafica che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ricevere la nuova carta entro 2 mesi dalla richiesta.

Nel frattempo, in attesa che la carta sia rilasciata, il conducente potrà circolare annotando manualmente l'attività svolta, e se del caso il danneggiamento, il cattivo funzionamento, lo smarrimento o il furto della carta, ma deve dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta entro e non oltre quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta. La stessa disposizione si applica dunque ove i conducenti titolari di carta tachigrafica abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Proroga scadenza delle revisioni

Per i veicoli appartenenti alle categorie N, O3 e O4 (veicoli a motore per il trasporto merci; rimorchi con massa 3,5t-10 t;

rimorchi con massa superiore a 10 t) la validità delle revisioni scadute tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 viene prorogata per un periodo di 10 mesi successivi alla scadenza. Le proroghe sono efficaci per tutti questi veicoli, ovunque siano stati immatricolati e su tutto il territorio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia, le norme vanno coordinate con altra disposizione (art. 92, comma 4, del decreto-legge 18/2020), che stabiliva:

- circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli con revisione scaduta entro il 31 luglio 2020;
- circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli con revisione scaduta nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre 2020;
- circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli con revisione scaduta nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020.

La proroga è valida per tutte le categorie di veicoli e trova applicazione esclusivamente in Italia.

Ispezione periodica dei tachigrafi

Le ispezioni biennali a cui sottoporre i tachigrafi già eseguite o da eseguire tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si potranno effettuare entro i 10 mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell'UE e consente di circolare, senza aver effettuato visita, per tutto il territorio dell'Unione europea, Italia compresa.



DIECI GIORNI DI CONGEDO PATERNITÀ

Circolare INPS n. 42 dell'11/03/2021

Con questa circolare, l'INPS fornisce indicazioni sulla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l'anno 2021. Innanzi tutto è stata elevata da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità (conformemente alla legge di Bilancio 2021) ed estesi il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale. È inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Il Parlamento Europeo aveva già approvato in materia, la direttiva 2019/1158 sull'equiparazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Pertanto, tutti gli Stati membri sono tenuti a uniformarsi a tali disposizioni entro la scadenza del 2022 e dunque il padre o il secondo genitore equivalente, se riconosciuto dalla legislazione nazionale, deve avere diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nel periodo della nascita o del parto del feto morto.

Il congedo - obbligatorio e facoltativo - alternativo al congedo di maternità della madre, è fruibile dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, con decorrenza dalla nascita o dall'ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall'affidamento, avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2021. L'aumento attuale a dieci giorni del congedo obbligatorio e la tutela estesa anche al caso di morte perinatale del figlio è il risultato di una serie di innovazioni apportate nel tempo. A partire dalla legge di bilancio 2017 - che aveva già prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, estendendolo anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2017 e prevedendo, per il 2018, l'aumento da due a quattro giorni - nel 2019 i giorni di congedo obbligatorio sono diventati cinque, ulteriormente aumentati a sette nel 2020. Il congedo facoltativo, prorogato per l'anno 2017, viene stabilito invece nella misura di un giorno dall'anno 2018; confermato per l'anno 2019 e per il 2020; per

il 2021, ferma restando la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre, viene ampliata la tutela del congedo anche per morte perinatale del figlio.

Il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre ed è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre. Deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa ad un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione. È tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. Nei casi di pagamento a conguaglio, la comunicazione va fatta in forma scritta al datore nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda va presentata online all'Ente attraverso l'apposito servizio (Informazioni-Manuali-acquisizione domanda e annullamento - Consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all'INPS).

In alternativa, si può fare la domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; o attraverso enti di patronato e intermediari dell'Istituto mediante servizi telematici.



2021: I GIORNI DEL DOSAGGIO AUSTRIACO

Land del Tirolo. Comunicazione del 9/03/2021

Con questa comunicazione, l'Austria rende noto che nel corso del secondo semestre 2021, attuerà in Tirolo il cosiddetto «sistema di dosaggio» per i veicoli pesanti provenienti dalla Germania che transitano sull'autostrada A12 Inntal nell'area del valico di frontiera Kufstein/

Kiefersfelden (lungo l'asse del Brennero) per poi proseguire verso l'Italia. A breve, dunque, in queste direttrici, dalle ore 5:00 del mattino saranno ammessi a transitare massimo 300 veicoli ogni ora.

Ecco le date individuate per la seconda parte dell'anno:

IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale.

Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.



- Lunedì 5 luglio 2021
- Lunedì 12 luglio 2021
- Lunedì 19 luglio 2021
- Lunedì 26 luglio 2021
- Mercoledì 27 ottobre 2021
- Martedì 2 novembre 2021
- Mercoledì 3 novembre 2021
- Mercoledì 10 novembre 2021
- Mercoledì 17 novembre 2021
- Mercoledì 24 novembre 2021
- Mercoledì 1° dicembre 2021
- Giovedì 2 dicembre 2021
- Giovedì 9 dicembre 2021
- Lunedì 13 dicembre 2021
- Martedì 14 dicembre 2021
- Mercoledì 15 dicembre 2021



CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI VACCINO ANTI COVID

Istruzione operativa INAIL n. 1 del 1/03/2021

L'INAIL, con questa istruzione operativa, ha dato risposta al quesito relativo alla tutela dell'Istituto anche nel caso in cui il personale, che non abbia aderito alla profilassi vaccinale, contragga il virus. L'INAIL afferma che il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi e si contagia sui luoghi di lavoro ha diritto alla tutela infortunistica, ma non al risarcimento da parte del datore di lavoro. L'Istituto sottolinea che l'assicurazione

gestita dall'INAIL ha infatti la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno derivante dalle conseguenze che ne sono derivate. L'assistenza opera, precisa l'INAIL, nei casi di infortunio o malattia professionale, anche quando il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi dovuti.



VIDIMAZIONE ON-LINE DEI FORMULARI RIFIUTI

Decreto legislativo n. 116/2020

Con la modifica introdotta dal D.lgs. 116/2020, sulla disciplina dei formulari di identificazione del rifiuto, è in funzione dall'8 marzo scorso, un nuovo applicativo per la vidimazione virtuale di questi formulari.

Ecocerved ha infatti realizzato il servizio Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, attraverso un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.

L'accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l'impresa o l'ente per conto della quale intende operare. Il sistema Vi.Vi.Fir verifica che la persona abbia titolo a rappresentare l'impresa, mediante riscontro con il Registro delle Imprese.

Il rappresentante dell'impresa o dell'ente, una volta inseriti i dati anagrafici può operare in prima persona; o delegare uno o più persone, che accedono tramite autenticazione forte alle successive operazioni, con facoltà di delegare a loro volta altre persone.

L'utente può richiedere le credenziali tecniche per l'accesso applicativo, associate all'impresa/ente.

Vi.Vi.Fir al momento della registrazione genera, su richiesta degli utenti, uno o più "fascicoli virtuali", identificati da un codice, ai quali sono poi associati i numeri identificativi

univoci da riportare sui formulari. L'utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in sostituzione della vidimazione digitale, attraverso due modalità:

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI




PREZZI EXTRARETE



	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	1053	1068	1056	1085	1049	1085

rilevazione del 17.03.2021

LA FEBBRE DEL GASOLIO



- **On line:** accedendo al portale web Vi.Vi.Fir; il sistema dopo avere generato il numero univoco del formulario consente all'utente di produrlo;
- **attraverso il proprio sistema informatico,** interfacciandosi ai servizi applicativi.

I FIR in formato PDF prodotti attraverso il portale web contengono l'identificativo univoco in chiaro e riportano nel QR code tutte le informazioni estese che sono contenute nell'identificativo stesso. Copie del formulario devono

essere conservate per 3 anni e una copia del FIR rimane presso il produttore, l'altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione, mentre il trasportatore trattiene una copia del formulario compilato e gli altri soggetti della filiera ricevono una copia del FIR completo.

Per vidimare registri e formulari, resta comunque attiva, la consueta modalità di accesso fisico presso le Camere di Commercio.

IL FORFAIT DELLO STRAORDINARIO SUL LUL

Ispettorato Nazionale del Lavoro. Circolare del 2/02/2021, n. 337

Con questa circolare, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle modalità di registrazione sul Libro Unico del Lavoro dell'orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto, riguardo all'ipotesi in cui in azienda siano stati sottoscritti accordi di forfetizzazione della indennità di trasferta e del compenso per lavoro straordinario.

Al quesito «se sia coerente una rilevazione semplificata della sola presenza/assenza al lavoro dell'autista attraverso l'apposizione della lettera "P" (ovvero "A") sul LUL, dal momento che in tali casi la specificazione della esatta durata della prestazione lavorativa resa in regime di straordinario non sarebbe necessaria per la determinazione delle relative poste retributive», l'INL ha risposto che anche in caso di pagamento a forfait dello straordinario è comunque obbligatoria la registrazione dell'orario di lavoro effettivo, da annotare in un momento successivo rispetto al mese di competenza, ma, al più tardi, entro 4 mesi dallo svolgimento delle prestazioni lavorative. In precedenza, il ministero del Lavoro a un interpello

(n. 63/2009 del 31 luglio 2009) aveva precisato che per i lavoratori mobili dell'autotrasporto «attesa la distribuzione multiperiodale dell'orario da parte del CCNL di settore, appare possibile procedere a una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzino le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate». L'Ispettorato aveva chiarito che per gli autisti delle imprese di autotrasporto, (esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 66/2003 e rientranti nell'ambito della disciplina del d.lgs. 234/2007), era possibile indicare la "P" di presenza in luogo della annotazione delle ore giornaliere lavorate, fermo restando l'obbligo di registrazione del totale delle ore mensili, distinte in ordinarie e straordinarie. Tale obbligo sussiste anche se in azienda il lavoro straordinario venga compensato a forfait, in forza di accordi collettivi in tal senso.

Se le aziende hanno concluso accordi per la forfetizzazione dello straordinario, oltre ad annotare la "P" di presenza nel LUL, è dunque opportuno che indichino anche delle ore mensili di lavoro effettuate dai conducenti, distinguendo ore ordinarie e straordinarie.



CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,3850	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,2830	0,1250	1,6280	1,0200	0,2050	2,8530
60.000	0,4330	0,3850	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,1890	0,1250	1,2940	0,6800	0,1370	2,1110
80.000	0,3250	0,3850	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1420	0,1250	1,1280	0,5100	0,1030	1,7410
100.000	0,2600	0,3850	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1130	0,1250	1,0260	0,4080	0,0820	1,5160



CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3600	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3600	0,1340	1,9010	1,1730	0,2050	3,2790
60.000	0,5330	0,3600	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2400	0,1340	1,4700	0,7820	0,1370	2,3890
80.000	0,4000	0,3600	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1800	0,1340	1,2550	0,5870	0,1030	1,9450
100.000	0,3200	0,3600	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1440	0,1340	1,1270	0,4690	0,0820	1,6780

COSTI DI GESTIONE FEBBRAIO 2021

Il periodo di osservazione ha presentato un sensibile aumento del costo del gasolio, registrato sia in termini assoluti che di media ponderata, il quale ha caratterizzato anche i primi giorni del mese successivo, determinando un innalzamento nell'entità totale dei costi. Relativamente alla tassa di circolazione non sono stati segnalati incrementi in quanto non presenti nella regione presa a riferimento (Emilia Romagna). Le altre voci di costo appaiono al momento stabili.